

EVENTUALE VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

ALBO n. 178 del 20/04/2019



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila

Via Sallustio n. 4 - 67012

Tel. (0862) 978740 - 978122 Telefax (0862) 978846

Cod. Fis. 80003670660 - P.IVA 00139430664

Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. N° 5486 del 14/12/2017
Pratica Edilizia N° _____
Permesso di costruire N° 01/2019

Prot. N° 1372 del 19/04/2019

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 01/2019

(Art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Arch. Maria Cristina Deli)

Vista lo'istanza per il rilascio del permesso di costruire presentata in data 14/12/2017, Prot. Gen. n. 5486 da MASSIAMIANI CLAUDIA nata a L'AQUILA (AQ) il 07/04/1982, quale Legale Rappresentante della Ditta ISIDE SAS di Massimiani Claudia con sede in Cagnano Amiterno, Via Duca degli Abruzzi, 28;

con gli allegati elaborati di progetto redatti dall'ing. Domenico Sette nato a Pizzoli (AQ) il 03/03/1963 con studio in Pizzoli (AQ) in Zona Artigianale snc, iscritto all'ordine degli Ingegneri dell'Aquila al n. 1016;

per la realizzazione di NUOVA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO ARTIGIANALE CON ANNESSA RESIDENZA DEL TITOLARE, ubicato in VIA TRE PONTI SNC in località San Pelino di Cagnano Amiterno(AQ) C.A.P. 67012 sul terreno censito al Catasto dei Terreni - Catasto dei Fabbricati al Fg. n. 10 , mappale n. 507 e 508 ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Visto l'atto di compravendita, rogato dal Notaio Antonella Del Grosso, Repertorio n. 28999 del 30/05/2018, registrato all'Aquila l'11/06/2018 al n. 2100/IT da cui risulta il titolo di legittimazione alla presentazione della richiesta del permesso di costruire ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n.380/01;

Visti gli elaborati progettuali e i documenti allegati alla domanda del permesso di costruire.

Visti i seguenti pareri rilasciati dagli organi competenti:

GRAN SASSO ACQUA SPA. Prot. 4729 del 04/11/2017;

ASL 1 - Dipartimento di Prevenzione Prot. 0073759/18 del 14/04/2018

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione a livello locale.

Viste le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto.

Visti gli strumenti urbanistici e il Regolamento Edilizio comunali vigenti.

Considerato che la destinazione d'uso dell'opera oggetto di intervento è la seguente: ARTIGIANALE, la quale risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Dato atto che per la realizzazione degli interventi in oggetto occorre - non occorre corrispondere al Comune il contributo di costruzione previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Posto che l'ammontare complessivo del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire è stato così determinato dal competente ufficio comunale, in applicazione dell'art. 16 - 17 - 18 - 19 del D.P.R. n. 380/2001:

- quota di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria € 1.242,94;

- quota di contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione € 5.817,97;

Preso atto che ai fini del rilascio del permesso di costruire, l'interessato ha corrisposto:

il contributo di costruzione mediante il pagamento dell'intera quota delle suddette somme, come dimostrato dalla presentazione della documentazione di seguito indicata: BONIFICI BANCARI DEL 26/03/2019 nn. 00078577764 e 00078576923 presso la BCC Roma, filiale Cagnano Amiterno;

l'importo di € 3.102,83, relativo alla monetizzazione dell'area di mq 186,11 destinata a parcheggio pubblico ai sensi dell'art. 53 delle Norme Tecniche, come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05/10/2018, come dimostrato dal BONIFICO BANCARIO del 26/03/2019 n.00078576878 presso la BCC Roma, filiale Cagnano Amiterno;

Visto l'atto unilaterale d'obbligo, rogato dal Notaio Antonella Del Grosso, Repertorio n. 29953 del 12/03/2019, registrato all'Aquila il 18/03/2019 al n. 983/IT, relativo a obbligazioni che la richiedente ha assunto per se e per i suoi aventi causa, da porre in essere, a richiesta del Comune di Cagnano Amiterno, al momento della totale cessione del comparto edificatorio con destinazione di cui all'art. 37 delle N.T.A. da parte di altri privati;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Visto l'art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

RILASCIA

a **MASSIMIANI CLAUDIA**

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

per la realizzazione degli interventi indicati in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e di urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, di igiene, di polizia locale, di circolazione stradale, di sicurezza del lavoro e nei cantieri temporanei e mobili ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

Sono allegati al presente permesso di costruire, i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Inquadramento Territoriale e Vincolistico;
- Pianta Prospetti e Sezioni;
- Documentazione Fotografica Stato di Fatto;
- Relazione Impianti Meccanici, Impianto Elettrico Attività Artigianale;
- Relazione Tecnica Residenza ex Legge 10;
- Relazione Tecnica Attività Artigianale ex Legge 10;
- Impianti Meccanici Capannone Artigianale;
- Impianti Meccanici Residenza;
- Impianto Elettrico Capannone Artigianale;
- Schemi Quadro Elettrico;
- Schemi di smaltimento acque reflue e approvvigionamento idrico;
- Relazione Tecnica per richiesta monetizzazione;

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire e, quindi entro la data del 18/04/2020 si dovrà comunicare l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti disposizioni comunali, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.

Entrambi i termini citati possono essere prorogati, su richiesta motivata da presentare prima della scadenza del termine, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La proroga avviene con provvedimento motivato da parte del sottoscritto. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 380/01.

Il presente permesso si intenderà decaduto con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione di inizio.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
3. In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale segnalazione certificata di inizio attività nel pieno rispetto delle modalità prescritte dall'art. 19 L. n. 241/1990 e succ. mod. e dall'art. 22 c. 32 del D.P.R. n. 380/2001.
4. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 1086/1971, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia di edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzano gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della stessa legge n. 64/1974, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica per l'Edilizia" riportata nella Parte II^ del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto al competente ufficio del comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
7. Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore dei lavori, come di regola deve avvenire, il titolare del permesso di costruire è tenuto a segnalarli per iscritto allo Sportello Unico per l'Edilizia prima dell'inizio dei lavori.
8. Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire dovrà darne immediata notizia, segnalando nel contempo, al Comune di Cagnano Amiterno, i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori iniziati.
9. In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
10. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al precedente n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello



Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente al rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. n. 380/01. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.

11. Nel cantiere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibito il permesso di costruire ed eventuali titoli edilizi in variante. Tale personale ha libero accesso al cantiere ed ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
12. Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare tutte le cautele necessarie ad evitare danni agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
13. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Se necessaria per l'occupazione di suolo pubblico deve essere richiesta l'autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite ripristinate, a lavoro ultimato o anche prima qualora i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
14. Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti e, comunque, nel rispetto della vigente normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
15. Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e succ. modif., recante "Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica sottoscritti dal progettista o dai progettisti, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
16. Devono essere rispettate le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti tecnici di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.
17. Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dall'interessato preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione dell'ente competente, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
18. Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare del competente ufficio comunale, che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate dai lavori.
19. Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.
20. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme

regolamentari.

21. La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere proposta allo Sportello Unico per l'Edilizia, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
22. Il titolare del permesso di costruire, il tecnico direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei medesimi, sono responsabili dell'inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti depositate con D.I.A., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica. Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del titolare il permesso di costruire. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
25. È fatto obbligo di rispettare, anche se nel presente atto non sono esplicitamente richiamate, le prescrizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia e, in particolare, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, le vigenti norme tecniche per l'edilizia in materia di strutture in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed in materia di edilizia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché le relative norme regionali attuative, le vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi di energia negli edifici, le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientali e, in particolare, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione a livello locale (piano paesaggistico regionale, etc. etc.), le vigenti norme in materia di circolazione stradale, polizia locale, sicurezza sul lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, igiene urbana e le disposizioni aventi specifica attinenza con gli interventi in oggetto e, infine, gli strumenti urbanistici comunali vigenti - adottati nonché il regolamento edilizio comunale vigente.
26. Altre prescrizioni particolari:


Cagnano Amiterno, 19/04/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Arch. Maria Cristina Delì)


UFFICIO
TECNICO
COMUNE CAGNANO AMITERNO (AQ)

Il sottoscritto ATTILIO LEVZA (SOCIO ISIDE SAS)
dichiara di aver ritirato oggi 19/04/2019 l'originale del presente permesso di costruire
con n. 13 (TREDICI) allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio
stesso è stato subordinato.


IL DICHIARANTE (firma leggibile)